

Appalti pubblici delle Comunità europee — Procedura di gara d'appalto (v. punti 29-31)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 14 febbraio 2006, cause riunite T-376/05 e T-383/05, TEA-CEGOS e a./Commissione, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento, da un lato, delle decisioni della Commissione 12 ottobre 2005, recanti rigetto delle offerte presentate dalle ricorrenti nell'ambito della gara d'appalto recante il riferimento «EuropeAid/119860/C/SV/multi-Lot7» e, dall'altro, di ogni altra decisione presa dalla Commissione nell'ambito della stessa gara a seguito delle decisioni del 12 ottobre 2005

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La TEA-CEGOS SA e la Services techniques globaux (STG) SA sono condannate alle spese.

**Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 24 aprile 2007 —
Castellblanch / UAMI**

(Causa C-131/06 P)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio figurativo
CRISTAL CASTELLBLANCH — Diniego di registrazione»

1. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o*

servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punto 46)

2. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 55-56)*

Oggetto

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 8 dicembre 2005, causa T-29/04, Castellblanch SA/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente del marchio figurativo «CRISTAL CASTELLBLANCH» per prodotti della classe 33 contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 17 novembre 2003, procedimento R 0037/2000-2, recante rigetto del ricorso proposto contro la decisione della divisione di opposizione che ha rifiutato la registrazione di tale marchio nell'ambito dell'opposizione proposta dal titolare dei marchi denominativi nazionali e internazionali contenenti la parola «CRISTAL» per prodotti della classe 33.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Castellblanch SA è condannata alle spese.